

IL DOSSIER DELL'ECONOMIA**Rientro dei piccoli capitali
con un prelievo a forfait**

Alessandro Galimberti ▶ pagina 2

Allo studio dell'Economia. Per importi fra 500mila e un milione di euro

Rientro di piccoli capitali con prelievo a forfait

In lista d'attesa**Continua il confronto per trovare
una soluzione sui fondi all'estero****I VANTAGGI**

Mini «voluntary disclosure»
più semplice e sanzioni
standard su aliquote
assimilabili ai rendimenti
di capitale (12,5 o 20%)

Alessandro Galimberti

LUGANO. Dal nostro inviato

■ Nel provvedimento normativo che regolerà la *voluntary disclosure* in Italia - un decreto legge per il patteggiamento fiscale dei capitali in nero all'estero, pronto e annunciato dalla metà del dicembre scorso ma ancora fermo ai box - spunta anche una versione "light" per capitali (relativamente) piccoli. Allo studio del Mef c'è infatti una procedura standardizzata, ultra-semplificata e con trattamento forfettario che raggiunge l'obiettivo di «costi fissi e ragionevoli» e che - come e più della sorella maggiore - garantirebbe il contribuente da sorprese sul versante penale e quindi dalla retrodatazione dell'accertamento fiscale. Il target dei tecnici ministeriali, a quanto si apprende, è mirato su patrimoni da regolarizzare compresi nella forchetta di 500mila/1 milione di euro, che è poi il grosso della popolazione numerica - ma comunque non di ammontare - dei contribuenti "estero-vestiti". Il vantaggio della "mi-

ni-voluntary", ammesso che passi indenne gli step di approvazione interna, starebbe nella semplicità della procedura e nell'applicazione di sanzioni "a forfait" (applicare su aliquote assimilabili ai rendimenti di capitale, 12,5 o 20%), risolvendo inoltre il problema della compliance fiscale dei piccoli risparmiatori e consentendo infine agli uffici periferici delle Entrate di evitare i problemi di calcolo dei grandi patrimoni (dalla ricostruzione dello storico ai movimenti infrannuali, le aperture di nuove posizioni, il calcolo delle aliquote di rendimento successive alla costituzione del deposito).

L'avanzamento dei lavori del cantiere "voluntary" è stato al centro ieri di una incontro promosso a Lugano da Unione Fiduciaria, non a caso su una piazza finanziaria che già ora sta facendo i conti con un quadro internazionale destinato a modificarne profondamente il dna. Che l'estero-rifugio del "nero" sia in un vicolo ormai a senso unico - e a fondo cieco - è stato ribadito da Paolo Bernasconi, avvocato luganese con un passato da procuratore pubblico, che ha spiegato come l'evoluzione del diritto internazionale e, a traino, di quello interno svizzero sta rapidamente portando a un esito inevitabile: «Alla domanda dell'investitore non in regola con il fisco del suo Paese se "la Svizzera mi difende ancora come ha fatto per decenni" la risposta sincera e assennata deve essere una sola: no». Da un lato gli standard Ocse, cui la Confederazione ha dichiarato l'adesione già nel 2009 (40 convenzioni stipulate nel frattempo, non ancora con l'Italia per mancato interesse - finora - di Roma) e le pressioni Ue per lo scambio automatico di informazioni fiscali (tempo prevedibile: 5 anni), dall'altro la decisione del Consiglio federale del 13 dicembre scorso di varare il progetto di legge che recepisce le regole anticiclaggio internazionali del Gafi. Il parlamento in sostanza dovrà modificare il codice penale svizzero per aggiungere ai reati presupposto del riciclaggio anche i «delitti fiscali gravi» (in sostanza quelli a base di frodi, ad esempio le fatture false), fissando inoltre una soglia di valore molto bassa, 200mila franchi/anno. Tutto questo comporta una rivoluzione a cascata dei comportamenti degli intermediari e di tutti coloro, anche l'evasore straniero, che operano in Svizzera, considerato che la legge penale colpisce i reati commessi nel Paese e che la Finma (l'authority di controllo locale) è

obbligata a segnalare alla magistratura tutti i sospetti di riciclaggio. Ecco perché già dalla fine del 2013 le banche svizzere stanno chiedendo ai propri clienti una dichiarazione di «adeguatezza fiscale» che, se mette al riparo gli istituti, dall'altro lato sta creando notevoli problemi ai clienti che non la rilasciano, giungendo fino al blocco totale dei conti.

La questione dei procuratori - intesi come consulenti - e degli intermediari è spinosa anche sul versante italiano e proprio in particolare sul tema della *voluntary disclosure*: l'ombrello della non-punibilità che "benedirà" il cliente dovrà evidentemente coprire anche chi lo ha guidato nella campagna "estero&ritorno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

